

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 del 18 dicembre 2021.

“Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) – Composizione del Consiglio di Amministrazione – Annullamento d'ufficio della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 29 settembre 2021”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 “Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 “Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

controllo o giurisdizionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 maggio 1978, n. 5 “Integrazioni alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, per le nomine negli enti di diritto pubblico” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 8 che recita “Salvo quanto previsto da speciali norme, qualora per la costituzione di consigli, comitati o collegi di competenza degli organi della Regione siano previste designazioni o scelte di enti od organismi estranei all’Amministrazione regionale, alla relativa costituzione si provvede, trascorsi quarantacinque giorni, o, in casi di motivata urgenza, trascorsi quindici giorni dall’ultima richiesta di designazione o scelta, anche in mancanza delle medesime, purché possa procedersi alla nomina di almeno due terzi dei componenti l’organo collegiale. L’organo sarà integrato in relazione alle designazioni o scelte successivamente intervenute”;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 “Norme riguardanti l’Ente di sviluppo agricolo (ESA), l’Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l’Azienda siciliana trasporti (AST), l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l’Ente acquedotti siciliani (EAS)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 21-*nonies* rubricato “Annullamento d’ufficio”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 1 della legge

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

regionale 28 marzo 1995, n. 22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, rubricato

“Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV”;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 120 “Modifiche al testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli

organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati

regolamentati” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251

“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di

amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e

secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in

attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, rubricato

“Piano di riordino degli enti regionali” e, in particolare, il comma 4, come

modificato, da ultimo, dall’art. 32, comma 1, lettera b), della legge regionale

22 febbraio 2019, n. 1, secondo il quale, fermo restando il numero massimo

di componenti del consiglio di amministrazione, ciascun Assessore regionale,

con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi di detti enti,



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2 rubricato “Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e delle società partecipate”;

VISTO il decreto n. 81 del 2 dicembre 2016 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea “... concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 15 marzo 2017: “Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) - Deliberazione del commissario straordinario n. 1 del 24 gennaio 2017 - Modifiche statutarie - Espressione parere vincolante ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 13 agosto 2020: “Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) – Composizione del Consiglio di Amministrazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 492 del 2 settembre 2020: “Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) - Rinnovo Consiglio di Amministrazione”;

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 29 settembre 2021:

“Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) – Composizione del Consiglio di Amministrazione – Integrazione” e il relativo decreto di attuazione del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 12 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. n. 24982 del 2 dicembre 2021, con la quale il Presidente della Regione propone l'annullamento d'ufficio della deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 29 settembre 2021;

CONSIDERATO che lo stesso Presidente della Regione Siciliana, con la predetta nota, prot. n. 24982/2021, rappresenta: che la Giunta regionale, con la predetta deliberazione n. 414/2021, ha integrato, nominando l'avv. Giovanni Palermo, quale componente rappresentativo delle organizzazioni professionali del movimento cooperativo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo, precedentemente già costituito, per motivi di urgenza, con la citata deliberazione n. 355/2020 ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 35/1976; che, in riferimento alla predetta integrazione, il Direttore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo ha segnalato la potenziale illegittimità della predetta deliberazione n. 414/2021 per violazione dell'art. 2 della legge regionale n. 6/2021 il quale prevede il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012 concernente, tra l'altro, la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni; che, al fine di evitare la condizione di stallo in cui versa l'Ente in trattazione, per l'oggettiva impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, e di dotare il predetto Consiglio di Amministrazione del proprio *plenum*, per la piena funzionalità, nel ritenere la fondatezza dell'illegittimità, propone, pertanto, di

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

annullare, in autotutela, la deliberazione della Giunta regionale n. 414/2021

e di dare mandato all'Assessore regionale per l'agricoltura, dello sviluppo

rurale e della pesca mediterranea di procedere all'acquisizione di una nuova

designazione rappresentativa delle organizzazioni professionali del

movimento cooperativo;

RITENUTO di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 7

agosto 1990, n. 241, la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 29

settembre 2021 e di dare mandato all'Assessore regionale per l'agricoltura,

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di acquisire una nuova

designazione in conformità al disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 4

marzo 2021, n. 6.;

SU proposta del Presidente della Regione Siciliana,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-

*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la deliberazione della Giunta

regionale n. 414 del 29 settembre 2021 e di dare mandato all'Assessore

regionale per l'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di

acquisire una nuova designazione in conformità al disposto di cui all'art. 2

della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

MILAZZO

MUSUMECI